



TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE

seconda sezione civile

R.P.U. 68-1/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Paolo MILOCCO

presidente

dott.ssa Annalisa BARZAZI

giudice relatore

dott. Gianmarco CALIENNO

giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

di apertura della liquidazione controllata dei beni del sig. GERARDO GALDOPORPORA (C.F. GLDGRD70H18H703F), residente a Tricesimo (Udine), in Via Sant'Antonio n. 63, rappresentato e difeso dall'avv. Nadir Plasenzotti del Foro di Udine, domiciliatario;

sentita la relazione del giudice delegato alla trattazione del procedimento;

letti il ricorso proposto dal debitore con l'assistenza dell'organismo di composizione della crisi e la documentazione prodotta;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 27, c. 2 e 3 CCI, essendo il debitore residente nel circondario di Udine;

ritenuta la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

a) il debitore è persona fisica non assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; b) sussiste lo stato di sovraindebitamento, risultando l'insolvenza del debitore da quanto esposto nel ricorso e dalla documentazione prodotta, atteso che, a fronte di un indebitamento complessivo di € 306.717,24



(di cui € 183.166,88 per debiti di natura tributaria e previdenziale), il sig. Galdoporpora: α . percepisce dall'INPS una pensione minima di invalidità di € 333,33 mensili, avendo cessato dal gennaio 2023 la gestione di un'impresa individuale; β . è comproprietario con la coniuge, per metà parte indivisa, di un appartamento e di un negozio siti in Tricesimo, Via Sant'Antonio n. 63, in relazione ai quali ha prodotto dei rapporti di valutazione del tutto sommari, predisposti da mediatori immobiliari, che indicano valori di mercato di € 92.000,00 per l'abitazione e di € 34.000,00 per il negozio, non è proprietario di beni mobili registrati o di beni mobili di un qualche valore; γ . allo stato vive nell'alloggio di Tricesimo Via Sant'Antonio 63 del quale è comproprietario ed espone un fabbisogno medio mensile del nucleo familiare di € 2.486,00, nel quale indica, però, una spesa per canone di locazione di € 800,00, in relazione alla quale non è stata prodotta alcuna documentazione; non sono state fornite informazioni in ordine ai redditi della coniuge, che, per quanto esposto dal gestore della crisi, sosterebbe le spese correnti con i proventi di un'attività imprenditoriale da lei avviata nel corso del 2023;

rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione del gestore della crisi designato dall'Organismo di Composizione della Crisi Udinese "I Diritti del Debitore"-Segretariato Sociale Comune di Corno di Rosazzo (Udine), iscritto al n. 320 del Registro Organismi del Ministero della Giustizia, relazione nella quale è stata illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, sono state indicate le cause dell'indebitamento, è stato espresso un giudizio positivo in ordine alla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; da tale relazione si evince che vi sarà attivo da distribuire ai creditori al netto delle spese di procedura;

rilevato che non sono state proposte domande di accesso alle procedure di cui titolo IV del CCII;

rilevato che nel ricorso e nella relazione del gestore si evidenzia che il sig. Galdoporpora e la coniuge hanno sottoscritto, in data 2.12.2024, con l'intervento di un mediatore immobiliare, un contratto preliminare di compravendita, registrato il 28.3.2025, avente ad oggetto l'immobile ad uso abitativo sopra citato, nel quale è previsto il termine per la stipulazione del contratto definitivo del 31.7.2025;



rilevato che nel ricorso si chiede di “*autorizzare sin d'ora la vendita dell'immobile sito in Tricesimo, abitazione principale, al prezzo offerto di € 92.000,00, considerando il valore congruo e non ottenibile con vendita competitiva, mettendo altresì a disposizione della procedura e della massa creditoria anche il ricavato del 50% spettante alla moglie comproprietaria del bene*”, peraltro senza che sia stato prodotto alcun documento che provi che la coniuge abbia assunto l'obbligo di porre a disposizione della procedura il ricavato della vendita della metà parte dell'immobile di sua proprietà;

letto l'art. 270 c. 6 CCII, a mente del quale i contratti ineseguiti o non compiutamente eseguiti alla data dell'apertura della procedura di liquidazione controllata sono sospesi;

ritenuto che spetterà al liquidatore, eseguiti tutti gli opportuni accertamenti e le necessarie valutazioni, assumere le sue determinazioni di subentro o di scioglimento del citato contratto;

dato atto che nella relazione del gestore si dà atto che il debitore ha ceduto alla moglie, nell'anno 2023, la proprietà di un'autovettura Fiat Tipo, al fine di evitare che l'autovettura potesse essere sottoposta al fermo amministrativo;

rilevato che il divieto di inizio e di prosecuzione delle azioni esecutive individuali e cautelari sui beni compresi nella procedura è stabilito dagli artt. 270 c. 5, 150 CCII;

ritenuto che, anche se l'art. 270 c. 4 CCI prevede testualmente che l'inserimento della sentenza nel sito Internet del Tribunale avvenga a cura del liquidatore, dal momento che l'adempimento non può essere eseguito che dalla cancelleria, risulti inutile onerare il liquidatore di proporre un'istanza alla cancelleria per tale incombente, unica attività dallo stesso esigibile;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269, 270 CCI:

-dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni del sig. GERARDO GALDOPORPORA (C.F. GLDGRD70H18H703F), residente a Tricesimo (Udine), in Via Sant'Antonio n. 63;

-nomina quale giudice delegato la dott.ssa Annalisa Barzazi;

-nomina liquidatore il gestore della crisi dott. Ricciotti Ricci (C.F. RCCRCT85D12H6200),

con studio a Treppo Grande (Udine), in Via Giacomo Puccini n. 20;



-ordina al debitore il deposito entro sette giorni delle ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate, nonché dell'elenco dei creditori;

-assegna ai terzi, che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo della posta elettronica certificata, al domicilio digitale che questo attiverà ai sensi dell'art. 10, comma 2 CCI, o, in difetto, mediante deposito nel fascicolo informatico della procedura ai sensi dell'art. 10, comma 3 CCI, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

-ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con avvertimento che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione dal liquidatore;

-ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

-manda alla cancelleria per l'inserimento della sentenza nel sito Internet del Tribunale di Udine;

-dispone che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore;

-dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Udine, 24 luglio 2025.

Il giudice estensore

dott.ssa Annalisa Barzazi

Il presidente

dott. Paolo Milocco

